

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 1949

(28ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova » (N. 417):

PRESIDENTE	Pag. 227, 228
FERRARI	228

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6 milioni a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (N. 418):

PRESIDENTE	228
FERRARI	229

« Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo alla autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche » (N. 421):

PRESIDENTE	230
BATTISTA, <i>relatore</i>	230, 231
BUIZZA	230, 231
ROMANO Domenico	231

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Casardi, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mariotti, Montemartini, Priolo, Raja, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova » (N. 417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova », sul quale riferisco brevemente.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge è molto chiara. Essa ricorda che la legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova stabilisce che agli oneri del Consorzio per l'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali si fa fronte con un contributo annuale dello Stato.

Nel 1925 la misura di questo contributo fu fissata in lire 4 milioni e mezzo. Tale misura è rimasta inalterata anche dopo la svalutazione della moneta che ha fatto salire le sole spese di manutenzione a 100 milioni annui nel 1942-43 e, attualmente, a 200 milioni. Vi è quindi il problema di adeguare il contributo dello Stato al mutato valore della moneta.

Nella relazione viene detto esplicitamente, e ciò corrisponde ad assoluta verità, che tra le cause determinanti della critica situazione di

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.)

28ª RIUNIONE (9 giugno 1949)

bilancio del Consorzio, che risulta gravato da un disavanzo di 110 milioni, vi è il mancato adeguamento del contributo statale.

Per questi motivi ritengo che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge che tende in sostanza a reintegrare, conforme al mutato valore della moneta, il contributo dello Stato.

FERRARI. In linea di principio non ho eccezioni da sollevare nei confronti del disegno di legge in esame, come nei confronti del successivo disegno di legge all'ordine del giorno. Desidererei, però, che fossero portati in Commissione gli elementi di bilancio sia del Consorzio autonomo del porto di Genova, sia dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, di guisa che ci sia offerta una visione completa della situazione economico-finanziaria degli enti per i quali la Commissione è chiamata a concedere contributi straordinari o aumenti dei normali contributi previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Ferrari che per quanto riguarda il Consorzio autonomo del porto di Genova la relazione ministeriale fa esplicito riferimento al fatto che il mancato adeguamento del contributo statale è tra le principali cause determinanti del disavanzo del Consorzio valutato in 110 milioni.

FERRARI. Desidererei, comunque, conoscere se per il disegno di legge in esame è stato sentito il parere della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Debbo chiarire all'onorevole Ferrari che il Ministero del tesoro ha dato la propria adesione al disegno di legge e che la Commissione finanze e tesoro non ha fatto pervenire il proprio parere entro il termine stabilito dal Regolamento, onde è da ritenere che non abbia osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 30 milioni per la concessione, al Consorzio Autonomo del porto di Genova, di un contributo straordinario nelle

spese di gestione dallo stesso sostenute a tutto l'esercizio 1946-1947.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina mercantile dell'esercizio 1948-49.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6 milioni a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (N. 418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 6 milioni a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale », sul quale pure riferisco brevemente.

L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ha lo scopo di provvedere agli studi ed alle ricerche sperimentali nel campo della idrodinamica in genere, con particolare riferimento ai bisogni della navigazione, e specialmente ha lo scopo di svolgere esperimenti, a mezzo di modelli e di apparecchiature speciali, sulla resistenza al moto della carena di navi e sulla efficienza della

propulsione ad elica per determinare gli elementi caratteristici (giri, spinta, potenza ecc.). L'Istituto svolge anche ricerche sul rollio delle navi, sulla efficienza dei timoni, sulla resistenza al moto delle carene in mare ondosio, sulla influenza del basso fondale ecc.

Una dipendenza sul lago di Sabaudia è attrezzata per lo studio delle qualità evolutive delle navi. L'Istituto esegue anche ricerche sulla resistenza al moto dei veicoli terrestri e provvede a studi e ricerche di idrodinamica che gli vengono proposti nonchè ai controlli architettonici richiesti per le prove a mare.

L'Istituto, dopo la stasi determinatasi negli ultimi anni della guerra, ha gradualmente riparato i danni subiti e ripreso il suo lavoro, raggiungendo nell'esercizio 1948-49 la piena efficienza dell'anteguerra. Si prospetta ora un periodo in cui sarà richiesta un'eccezionale intensità di opera, dovendosi provvedere alle esperienze per le carene e per la propulsione del naviglio mercantile, la cui costruzione sta per essere iniziata in base alla legge n. 75 dell'8 marzo 1949, affinchè il naviglio stesso possa corrispondere a quei requisiti di qualità, richiesti dallo spirito e dalla lettera della legge stessa.

È da considerare che le tariffe, dopo i successivi aumenti, possono ora coprire solamente la metà delle effettive spese che l'Istituto incontra, nè a ciò può essere ovviato, perchè le tariffe stesse hanno già raggiunto il massimo applicato nelle vasche estere, ed essendo esse anche subordinate al criterio di incoraggiare la classe armatoriale ad avvalersi di queste ricerche per ottenere un miglior rendimento del naviglio. Inoltre l'Istituto deve operare per propria iniziativa in altri settori puramente scientifici e non remunerati, per concorrere a quei progressi che si devono perseguire in materia.

In particolare, per l'esercizio 1948-49 di cui si tratta, secondo le iniziali previsioni, di fronte ad un'entrata di lire 17.600.000 (rispetto ai 13.100.000 dell'esercizio precedente) si considerava una spesa di lire 23.600.000 con uno sbilancio di lire 6.000.000, di cui il Ministero del tesoro, I. G. B., con dispaccio numero 151742/167302 del 2 febbraio 1949, ha riconosciuto la piena giustificazione, predispo-

nendo il provvedimento in esame per portare il bilancio alla sua normalità.

Può aggiungersi che, a cominciare dall'esercizio 1949-1950, nessuna sovvenzione eccezionale verrà più prevista, da parte del Tesoro dello Stato, oltre la sovvenzione stabilita per legge statutaria in lire 7.000.000 e consolidata con provvedimento in corso, in quanto sono stati studiati e realizzati accordi con l'Associazione cantieri e ne sono in corso altri complementari con la Federazione armatori, col fine di far riconoscere in modo tangibile l'importante apporto dell'Istituto alla realizzazione di un efficiente naviglio, e corrispondentemente portare i complessivi proventi dell'Istituto a pareggiare le spese effettive che oggi si presumono.

Per il disegno di legge in esame vi è anche il parere favorevole della Commissione di finanze e tesoro.

Chiedo, pertanto, alla Commissione che voglia confortare della sua approvazione il disegno di legge in esame.

FERRARI. Come ho già detto, discutendosi il precedente disegno di legge, desidererei che si fissasse il criterio che ogni qualvolta si presenti alla Commissione la necessità di esaminare disegni di legge che comportino nuovi o maggiori contributi ad enti ed istituti autonomi, il Presidente richieda un rapporto riassuntivo della situazione di bilancio di tali enti in modo che si abbiano per la discussione elementi di fatto certi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000, per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

(È approvato).

Art. 2.

A tale spesa verrà provveduto mediante riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 353 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo alla autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche » (N. 421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Battista.

BATTISTA, *relatore*. Il disegno di legge che viene presentato al nostro esame riguarda la proroga della delega agli enti pubblici per la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche di competenza degli enti pubblici stessi, i quali avevano questa delega in base al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435. Infatti, per i fondi che venivano stanziati a sollievo della disoccupazione, quando riguardavano esecuzione di opere pubbliche per conto soprattutto degli enti locali, lo Stato poteva delegare questi enti locali a progettare e dirigere i lavori relativi. Il termine previsto dalla legge per la delega è ormai scaduto fin dal 31 dicembre 1948.

Quando fu approvato il disegno di legge per i lavori a sollievo della disoccupazione, in da-

ta 29 dicembre 1948, venne concessa una proroga sino al 30 giugno 1949. Ma è avvenuto che praticamente quei 20 miliardi che noi stanziammo nel 1948 per la disoccupazione invernale ancora non sono stati completamente esauriti e le somme stanziare non sono state ancora completamente impegnate. Pertanto è necessario che continui l'intervento degli uffici tecnici degli enti locali per la progettazione e la direzione delle opere che verranno eseguite con questi fondi; nè d'altro canto è possibile che la progettazione e la direzione di questi lavori vengano assunte dagli uffici del Genio civile, perchè, come giustamente dice la relazione ministeriale e come consta personalmente a me e credo anche a moltissimi dei colleghi presenti, gli uffici del Genio civile sono talmente oberati di lavoro che non sono in grado di sostituirsi agli enti locali. Questa è la ragione per cui si chiede la proroga al 31 dicembre 1949.

Non credo che il disegno di legge, essendo la questione pacifica, possa dar luogo ad obiezioni. Esprimo pertanto parere favorevole.

BUIZZA. Desidero fare un'osservazione e proporre un emendamento. Noi abbiamo già approvato delle leggi per le quali, dal 1° luglio 1949, tanto i lavori di ricostruzione per danni bellici, come i lavori della nuova edilizia, come i lavori che saranno eseguiti nell'interesse degli enti locali, vengono finanziati con pagamenti differiti. Con tali leggi, quindi, tutti gli enti interessati vengono senz'altro autorizzati a servirsi dei propri uffici tecnici organizzati o di quegli uffici tecnici di cui riterranno più opportuno avvalersi. Vorrei osservare che per arrivare al 31 dicembre 1949 il lasso di tempo è assai breve poichè vi sono ancora dei residui di fondi già impegnati che devono essere ancora erogati; ci sono stati, inoltre, i ribassi di asta che sono stati autorizzati per impiegare fondi in lavori della stessa natura. Pertanto, proporrei che si arrivasse fino al 31 dicembre 1950 o, quanto meno, al 30 giugno 1950.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare all'onorevole Buizza che nella relazione si afferma che « non si è ritenuta necessaria una proroga per un periodo più lungo, dato che, con la entrata in vigore dei provvedimenti legislativi

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 28ª RIUNIONE (9 giugno 1949)

vi ora all'esame del Parlamento, concernenti sia la esecuzione di opere a pagamento differito che la concessione di contributi nelle spese necessarie per le opere di interesse degli enti locali, gli interventi dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno meglio regolati, in modo che gli uffici provinciali e regionali non saranno oberati, come ora, di tanti incombenzi».

BUIZZA. Io ritengo che sia opportuno arrivare, per lo meno, a tutto l'esercizio prossimo. Non vorrei che ad ottobre ci trovassimo dinanzi ad una nuova proposta di proroga.

BATTISTA, *relatore*. L'obiezione avanzata dal collega Buizza non è priva di fondamento, perchè effettivamente nelle nuove leggi che sono state presentate e già in parte approvate dal Senato o dalla Camera, è previsto precisamente che, trattandosi di lavori per conto di enti locali, provvederanno direttamente le cooperative, gli enti locali ecc., alla progettazione ed alla direzione dei lavori medesimi con i propri uffici tecnici. Si tratta ora di una liquidazione del passato, cioè della liquidazione di quei lavori fatti a totale carico del Ministero dei lavori pubblici, in base alle varie leggi sulla disoccupazione che si sono approvate anno per anno. Ora, il Ministero afferma di ritenere che la scadenza della proroga al 31 dicembre 1949 sia sufficiente per liquidare questi residui del passato. Osserva il collega Buizza che la previsione del Ministero può darsi sia eccessivamente ottimista: a buon conto, a suo tempo, nel mese di dicembre si disse che sarebbe stata sufficiente la scadenza del 30 giugno mentre adesso siamo costretti a chiedere una ulteriore proroga. D'altronde non si vede alcun inconveniente che possa sorgere da una eventuale accettazione della proposta formulata dal collega Buizza; pertanto io sono favorevole ad emendare il testo governativo sostituendo alla data del 31 dicembre 1949 l'altra del 30 giugno 1950.

ROMANO DOMENICO. Desidero associarmi alla proposta di emendamento dell'onorevole Buizza, sottolineando l'opportunità che il Ministero non abbia a rimanere privo della facoltà concessagli ancora con l'attuale pro-

roga, prima di avere esaurito tutti i suoi impegni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

A questo articolo l'onorevole Buizza propone di sostituire alle parole « 31 dicembre 1949 » le altre « 30 giugno 1950 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 così emendato:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.